



Crop sustainability

Studio sulla nuova normativa PAC effetti sulle aziende tabacchicole



1. Introduzione

Il 20 dicembre 2013 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio sulla nuova **Pac 2014-2020**. Nei primi mesi del 2014 sono stati adottati i regolamenti applicativi della Commissione europea.

Con questi atti legislativi, dopo quattro anni di proposte e dibattiti, ha preso avvio ufficialmente la Pac 2014-2020.

Ai regolamenti comunitari sono seguite le scelte nazionali e le prime norme attuative, tra cui il **DM 6513 del 18 novembre 2014**, contenente le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013. A tale decreto seguiranno ulteriori disposizioni del Ministero, di Agea e delle Regioni.

A partire dall'autunno 2014 gli agricoltori si sono confrontati con la nuova riforma della PAC, la quinta in 20 anni (tab. 1).

Tab. 1 – Le riforme della Pac

Periodo di applicazione	Riforma	Commissario
1993-1999	Riforma Mac Sharry	Ray Mac Sharry (irlandese)
2000-2004	Agenda 2000	Franz Fischler (austriaco)
2005-2009	Riforma Fischler	Franz Fischler (austriaco)
2010-2013	<i>Health check</i>	Mariann Fischer Boel (danese)
2014-2020	Europa 2020	Dacian Ciolos (romeno)

2. L'architettura della Pac

L'architettura giuridica della Pac rimane sostanzialmente confermata, con un edificio che si regge su due pilastri, due fondi e quattro regolamenti (figg. 1 e 2).

Il primo pilastro comprende gli interventi di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli e, soprattutto, il regime di pagamenti diretti. Il secondo pilastro promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale, con misure programmate a livello territoriale.

Anche per il periodo 2014-2020 il finanziamento della Pac sarà assicurato da due fondi:

- il **Feaga**, Fondo europeo agricolo di garanzia;
- il **Feasr**, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

La riforma sulla Pac si articola su quattro importanti **regolamenti di base**:

- 1) **pagamenti diretti (Reg. 1307/2013);**
- 2) **organizzazione comune di mercato unica (Reg. 1308/2013);**
- 3) **sviluppo rurale (Reg. 1305/2013);**
- 4) **regolamento orizzontale sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della Pac (Reg. 1306/2013).**

Il quadro normativo comunitario è completato dai **regolamenti delegati** e dai **regolamenti di esecuzione** della Commissione, che contengono importanti norme di attuazione.

Ai regolamenti comunitari seguiranno le disposizioni regolamentari nazionali, con tre diversi livelli istituzionali: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Agea e Regioni. La maggior parte di queste normative nazionali saranno adottate nel periodo tra ottobre 2014 e marzo 2015 e andranno a completare il quadro normativo della nuova Pac.

Fig. 1 – Pac 2014-2020: due pilastri, due fondi e quattro regolamenti





Fig. 2 – L'architettura della Pac 2014-2020



3. I pagamenti diretti

I pagamenti diretti della Pac cambieranno radicalmente dal 2015, con la duplice finalità di assicurare un adeguato *sostegno fisso al reddito* e di rafforzare l'efficacia ambientale della Pac, a sostegno della fornitura di *beni pubblici* prodotti dall'agricoltura.

L'obiettivo, dunque, è di realizzare un sostegno più mirato, più equo e più "verde". A questo scopo, la nuova Pac abbandona il sostegno indifferenziato e prevede un'articolazione dei pagamenti diretti in sette possibili tipologie, di cui tre obbligatorie e quattro facoltative per gli Stati membri, da finanziare con percentuali del massimale nazionale (**tab. 2**).

Ogni Stato membro, entro il 1° agosto 2014, ha dovuto prendere importanti decisioni sulle tipologie di pagamenti diretti da attivare (tra quelli facoltativi) e la percentuale del massimale nazionale da destinare ad essi.

Tab. 2 – Le sette tipologie di pagamenti diretti

Tipologia	Min-max del massimale nazionale	Scelta dell'Italia
Pagamenti obbligatori per gli Stati membri		
1. pagamento di base	18-68%	58%
2. pagamento verde (greening)	30% (fissa)	30%
3. pagamento giovani agricoltori	fino al 2%	1%
Pagamenti facoltativi per gli Stati membri		
4. pagamento redistributivo per i primi ettari	fino al 30%	Non attivazione
5. pagamento alle aree svantaggiate	fino al 5%	Non attivazione
6. pagamento accoppiato	fino al 15%	11%
7. pagamento piccoli agricoltori	fino al 10%	(*)

(*) pagamento semplificato che sostituisce le altre tipologie di pagamenti.

L'Italia ha deciso di attivare cinque tipologie di pagamenti (**tab. 2**):

- pagamento di **base**: 58% del massimale nazionale;
- pagamento **ecologico** (*greening*): 30%;
- pagamento per i **giovani agricoltori**: 1%;
- pagamento **accoppiato**: 11%;
- pagamento per i **piccoli agricoltori**.

Il Reg. 1307/2013 fissa i massimali nazionali per ogni Stato membro. Per l'Italia, il massimale nazionale per i pagamenti diretti è pari a 3,95 miliardi di euro nel 2014 e scenderà a 3,7 miliardi di euro nel 2020; in totale, nel settennio 2014-2020, l'ammontare dei pagamenti diretti all'agricoltura italiana è pari a 26,66 miliardi di euro (tab. 3).

Tab. 3 – Il massimale di pagamenti diretti per l'Italia (milioni di euro)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
3.953,40	3.902,00	3.850,80	3.799,50	3.751,90	3.704,30	3.704,30	26.666,40

4. Il pagamento di base

La tipologia più importante è il **pagamento di base**, perché solo gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base possono accedere alle altre tipologie di pagamento (ad eccezione del pagamento accoppiato, che è svincolato dagli altri pagamenti).

Il pagamento di base è imperniato su **titoli all'aiuto** disaccoppiati.

Dal 1° gennaio 2015, gli attuali *titoli storici* lasceranno il posto ai *nuovi titoli*.

I titoli storici sono scaduti il 31 dicembre 2014. I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica che avranno presentato al 15 maggio 2015.

Il numero dei titoli sarà pari al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda 2015 per gli utilizzi seguenti:

- seminativi;
- colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, frutta a guscio, ecc.);
- prati e pascoli permanenti.

È utile sottolineare che l'assegnazione dei nuovi titoli avverrà solamente il 15 maggio 2015, vale a dire che sarà unica, anche se è detta "prima assegnazione". Dopo la prima assegnazione nel 2015, gli anni successivi l'agricoltore potrà avere titoli solo con due modalità:

- per assegnazione dalla riserva nazionale (in qualunque anno);
- per trasferimento: affitto o compravendita di titoli, che potrà avvenire solo tra agricoltori attivi tranne in caso di successione effettiva o anticipata (in qualunque anno).

4.1 I requisiti per l'accesso ai nuovi titoli

La prima assegnazione dei nuovi titoli, che avverrà sulla base della domanda al **15 maggio 2015**, genera un'importante conseguenza in merito all'affitto dei terreni, che in Italia riguarda oltre il **30%** della superficie agricola, con il rischio di un anno di blocco degli stessi.

Per evitare che i proprietari assenteisti (non agricoltori) potessero andare alla caccia dei titoli, il Reg. **1307/2014** ha previsto due requisiti per ricevere i titoli:

- che gli agricoltori abbiano ricevuto pagamenti diretti o aiuti nazionali in relazione ad una domanda di aiuto nel **2013**;
- che siano agricoltori attivi.

Pertanto gli agricoltori ottengono l'assegnazione dei nuovi titoli se hanno presentato una domanda di aiuto per il 2013. In altre parole, solamente l'agricoltore che ha ricevuto pagamenti diretti per il 2013 potrà accedere ai nuovi titoli. Tuttavia, sono previste quattro deroghe per gli agricoltori che non hanno il "requisito del 2013" (tab. 4). In tutti i casi, affinché agli agricoltori vengano assegnati i diritti all'aiuto e' necessaria una dimensione minima aziendale pari a 5.000 metri quadrati.

Tab. 4 – I requisiti per l'assegnazione dei nuovi titoli

Requisiti	Precisazioni
1. Essere agricoltore attivo	La definizione di agricoltore attivo è stata decisa dallo Stato membro il 1° agosto 2014.
2. Presentare una domanda di assegnazione di titoli	La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 maggio 2015.
3. Aver presentato una domanda di aiuto per il 2013	Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per pagamenti diretti nel 2013. Non è sufficiente una domanda nell'ambito del PSR.
Deroghe per l'agricoltore che non possiede il requisito del 2013	Precisazioni
1. Ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima di cinquemila mq
2. Vigneti	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti.
3. Riserva nazionale	Agricoltori a cui siano stati assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014.
4. Prove verificabili	Agricoltori: <ul style="list-style-type: none"> - che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto; e - che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione e/o allevamento.

4.2 Regionalizzazione e convergenza

Il pagamento di base è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza.

La **regionalizzazione** consiste in un valore uniforme per ettaro per tutti gli agricoltori, pari alla media **nazionale** oppure **regionale**. L'Italia ha deciso l'applicazione della regionalizzazione sulla base della "regione unica" a livello nazionale; quindi i pagamenti diretti tenderanno ad un valore uniforme a livello nazionale, che attualmente in media sarebbe pari a circa 320 euro considerando tutte le componenti dei pagamenti diretti. Il suddetto valore dipenderà dalle superfici che saranno dichiarate nel 2015. Considerando il solo pagamento di base, le stime MiPAAF prevedono un valore compreso tra 168 euro e 192 euro; a tale valore si dovrà poi aggiungere il pagamento greening.

La regionalizzazione provoca un effetto penalizzante per gli agricoltori che attualmente hanno titoli di valore elevato. Per questa ragione la nuova Pac prevede il meccanismo della **convergenza**.

Essa consiste in un passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema dei pagamenti diretti ovvero dagli attuali *titoli storici* ai *nuovi titoli*.

Ogni Paese può applicare la convergenza scegliendo fra tre diverse modalità:

1. **convergenza totale al 2015;**
2. **convergenza totale al 2019;**
3. **convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese".**

La scelta andava fatta entro il 1° agosto 2014, per poi applicarla dal 1° gennaio 2015. L'Italia ha deciso di applicare la convergenza secondo il modello "irlandese".

4.3 Il modello "irlandese"


Il modello di convergenza "**irlandese**" prevede un graduale passaggio dagli attuali livelli dei pagamenti diretti verso livelli più omogenei **senza raggiungere un valore uniforme dei pagamenti diretti nel 2019**.

Il modello "irlandese" fissa regole per il **pagamento di base** e per il pagamento greening. Relativamente al pagamento di base, il modello prevede che (art. 25, Reg. 1307/2013):

- gli agricoltori che inizialmente ricevano meno del 90% del valore unitario nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore unitario nazionale nel 2019 (fig. 3);
- i titoli di ogni agricoltore non potranno diminuire di oltre il 30% rispetto al loro valore unitario iniziale;
- all'anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore unitario nazionale al 2019, a meno che ciò dia luogo a perdite superiori al 30% per gli agricoltori che "finanziano" il meccanismo; in tal caso il valore unitario minimo sarà fissato al livello necessario al rispetto della soglia del 30%.



Fig. 3 – La convergenza secondo il modello “irlandese”



*Nell'ipotesi MiPAAF compreso tra 168 euro e 192 euro.

Relativamente al **pagamento greening**, il modello “irlandese” prevede che gli Stati membri possano fissarlo a livello **individuale**, calcolandolo per ogni agricoltore come percentuale del pagamento di base (art. 43, par. 9, comma 3, Reg. 1307/2013). L'Italia ha optato per il calcolo del pagamento *greening* a livello individuale. Di conseguenza, per gli agricoltori che avranno un titolo del pagamento di base più elevato, anche il pagamento *greening* sarà più elevato.

Come si è detto, il MiPAAF ha stimato un valore unitario iniziale compreso tra 168 euro e 192 euro.

Di seguito si riporta la formula utilizzata per il calcolo del valore unitario iniziale dell'agricoltore e che sarà oggetto di convergenza (art. 26, par. 2, Reg. 1307/2013):

$$VUI = (X/Y) * (A/B)$$

X/Y rappresenta il rapporto tra il massimale nazionale per il pagamento di base per il 2015 e l'importo totale dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico.

A/B rappresenta il pagamento medio per ettaro al primo anno, dove A rappresenta l'importo dei pagamenti percepito

dall'agricoltore nel 2014, compreso, se percepito, l'articolo 68 per il tabacco, Danae racemosa e patate, mentre B rappresenta il numero di titoli assegnatigli nel 2015 esclusi quelli della riserva. Inoltre, per il 2014, in seguito alla diminuzione del massimale rispetto a quello previsto nell'allegato VIII del Reg. 73/2009, il valore dei titoli sarà ridotto dell'8,41% (Circolare Agea ACIU.2014.755). Con l'applicazione della disciplina finanziaria per i pagamenti con importo superiore a 2.000 euro, alla suddetta diminuzione si aggiungerà un'ulteriore riduzione pari all'1,302214% (Regolamento di esecuzione (UE) N. 1227/2014), per una riduzione complessiva pari a circa il 9,71%.

4.4. La riserva nazionale

Ogni Stato membro stabilirà una riserva nazionale. A tale scopo, nel primo anno di applicazione del regime del pagamento di base, gli Stati membri alimenteranno la riserva nazionale con una riduzione percentuale lineare del pagamento di base, sino al massimo del

3% del relativo massimale. Per il primo anno di applicazione, l'Italia ha deciso di operare una trattenuta del 3% del massimale nazionale del pagamento di base, corrispondente al 1,74% del massimale nazionale di tutti i pagamenti diretti.

La riserva nazionale dovrà essere utilizzata in via prioritaria per l'assegnazione di titoli ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che iniziano la loro attività agricola. Tra gli ulteriori utilizzi previsti dal regolamento, l'Italia userà la riserva nazionale con le seguenti priorità:

- a) coprire il fabbisogno per il pagamento dei giovani agricoltori per arrivare al 2% in caso di necessità;
- b) assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico;
- c) assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici;
- d) assegnare titoli agli agricoltori ai quali è stata negata l'assegnazione di titoli per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali;
- e) praticare un aumento lineare del valore dei titoli su base permanente se la pertinente riserva nazionale supera lo 0,5% del massimale nazionale previsto per il pagamento di base, ferme restando le disponibilità per i giovani, per chi inizia l'attività agricola, per le assegnazioni previste ai precedenti punti a) e b) e per gli agricoltori che hanno diritto ad un aumento a seguito di una decisione giudiziaria definitiva o un provvedimento amministrativo definitivo.

Possono presentare domanda alla riserva nazionale le persone fisiche e giuridiche di età compresa tra 18 e 65 anni e unicamente gli agricoltori attivi.

L'assegnazione dovrebbe essere effettuata sulla base del valore unitario nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione, pari a circa 180 euro/ha, a cui si aggiungono circa 93 euro/ha per il pagamento greening; pertanto i pagamenti spettanti agli agricoltori che accedono alla riserva nazionale potrebbe essere di circa 273 euro/ha.

Nell'allegato I del DM 6513 del 18 novembre 2014 sono illustrati i criteri di priorità in caso di richiesta eccessiva e superiore alla disponibilità dei fondi della riserva (tab. 5).

Tab. 5 – Criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale

Punteggio massimo ottenibile	Criteri di priorità						Imprenditoria femminile	
	Anagrafica		Territoriale		Professionale/ Istruzione			
100 pt.	≤ 40 anni	55 pt.	montagna	15 pt.	contribuzione previdenziale in agricoltura	15 pt.	Agricoltore donna	15 pt.
					laurea specialistica o vecchio ordinamento	15 pt.		
	> 40 ≤ 55 anni	25 pt.	collina	10 pt.	laurea	10 pt.		
					pianura	5 pt.		

4.5. Attivazione e trasferimento dei titoli

Per ricevere il pagamento di base, l'agricoltore in possesso di un titolo lo dovrà abbinare annualmente a un ettaro di superficie ammissibile, che comprende tutta la superficie agricola: seminativi, colture permanenti, prati e pascoli permanenti (tab. 6). Rimarranno non ammissibili solo le superfici forestali e gli usi non agricoli. In pratica potrà essere considerata ammissibile tutta la SAU.

I titoli all'aiuto di un agricoltore che non siano stati utilizzati per due anni consecutivi, o non siano stati attivati per due anni, confluiranno nella riserva nazionale.

Il trasferimento potrà avvenire solo tra agricoltori attivi, salvo in caso di successione effettiva o anticipata.

Per trasferimento si intende l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo; non si considera trasferimento il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto.

Tab. 6 – Le definizioni delle tipologie di utilizzo dei terreni

Usi dei terreni	Definizioni
<i>superficie agricola</i>	qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti
<i>seminativo</i>	terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale, a prescindere dal fatto che siano adibite o meno a coltivazioni in serra o sotto ripari fissi o mobili
<i>colture permanenti</i>	colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati e pascoli permanenti (definiti a parte), che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida
<i>prato permanente</i>	terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni; può comprendere altre specie adatte al pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Inoltre possono comprendere le superfici pascolabili che rientrano nelle prassi locali consolidate, ma sulle quali non siano tradizionalmente predominanti l'erba o le altre piante erbacee da foraggio.

5. Il pagamento ecologico

Il pagamento “verde” o ecologico o greening è una delle sette componenti del nuovo sostegno della Pac.

Dal punto di vista finanziario, il pagamento verde è la seconda componente in ordine di importanza dopo il pagamento di base, con una percentuale fissa del **30%** del massimale nazionale, uguale per tutti gli Stati membri.

Come si è detto, beneficiano del pagamento verde solamente gli agricoltori che percepiscono il pagamento di base i quali sono tenuti ad applicare su tutti i loro ettari ammissibili le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) o, in alternativa, le pratiche equivalenti.

Le **tre pratiche agricole** benefiche per il clima e l'ambiente sono (tab. 7):

- 1) **diversificazione delle colture;**
- 2) **mantenimento dei prati permanenti;**
- 3) **presenza di un'area di interesse ecologico.**

Le tre pratiche agricole vanno rispettate congiuntamente.

Queste tre pratiche, fissate dal Reg. 1307/2013 (art. 43-47), sono uguali per tutti gli agricoltori dell'Unione europea, senza possibilità per gli Stati membri di modificare i loro vincoli.

Il Reg. 1307/2013 prevede, tuttavia, che alcune categorie di soggetti siano esentate dagli impegni *del greening*.

- gli agricoltori biologici, relativamente alla parte di azienda sulla quale si pratica l'agricoltura biologica;
- gli agricoltori che aderiscono al regime semplificato per i piccoli agricoltori;
- gli agricoltori che, a seguito dell'adesione a misure agro-climatico-ambientali dei Psr o ad alcune tipologie di certificazione, adottano pratiche benefiche per l'ambiente e per il clima che danno benefici equivalenti o maggiori rispetto a quelli del greening.

Gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte nelle zone rientranti nelle direttive Habitat,

Acqua e Uccelli, hanno diritto al pagamento ecologico purché applichino le pratiche agricole benefiche, e le stesse siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.

5.1. *Diversificazione delle colture*

Il primo impegno del greening è la diversificazione delle colture che si applica solamente ai seminativi, e soltanto quando superano i **10 ettari**.

Le colture permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, pascoli) sono esentate.

Questo impegno prevede la presenza di (tab. 8):

- almeno **due** colture nelle aziende la cui superficie a seminativo sia compresa tra **10 e 30 ha**, nessuna delle quali copra più del **75%** della superficie a seminativo;
- almeno **tre** colture nelle aziende la cui superficie a seminativo sia **superiore a 30 ha**, con la coltura principale che copra al massimo il **75%** della superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il **95%**.

Fino a **10 ettari di seminativo**, l'agricoltore non ha obblighi di diversificazione.

Fermo restando il numero delle colture, non si applicano i limiti massimi previsti se più del **75%** della superficie a seminativo è composta da erba o altre piante erbacee da foraggio o da terreni lasciati a riposo. Sui restanti seminativi la coltura principale non può coprire più del **75%** dei seminativi, salvo i casi in cui tali seminativi rimanenti siano occupati da erba o altre piante erbacee da foraggio o lasciati a riposo.

Per il calcolo delle quote delle diverse colture Agea ha stabilito come periodo di riferimento quello compreso tra il primo aprile e il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda.

Le esenzioni dalla diversificazione

Gli impegni della diversificazione non si applicano, oltre che nelle aziende con superfici a seminativo inferiori a 10 ettari, nei seguenti casi:

- se i seminativi dell'azienda sono interamente investiti con una coltura sommersa per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale;
- se i seminativi sono utilizzati per più del **75%** per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio e/o sono tenuti a riposo, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 ettari;
- se più del **75%** della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari
- se oltre il **50%** della superficie dichiarata a seminativo non è stata inserita dall'agricoltore nella propria domanda di aiuto dell'anno precedente e quando, in esito a un raffronto delle domande d'aiuto basate sulle ortofoto ricavate dalle immagini da satellite o da aereo, i seminativi risultano coltivati nella loro totalità con una coltura diversa da quella dell'anno civile precedente.

Per coltura si intende:

- una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi della classificazione botanica delle colture;
- una coltura appartenente a una qualsiasi specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- i terreni lasciati a riposo;
- l'erba o le altre piante erbacee da foraggio.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere.

5.2. *Mantenimento dei prati e pascoli permanenti*

Gli Stati membri devono assicurare che il rapporto tra "prati e pascoli permanenti" e la "superficie agricola totale" nazionale non diminuisca in misura superiore al **5%**. Quindi gli Stati membri assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato e pascolo permanente.

Per il calcolo della diminuzione della percentuale si prende in considerazione una "superficie di

riferimento”, costituita da:

- superficie investita a prato e pascolo permanente nel 2012;
- superficie agricola dichiarata nel 2015.

L’obbligo si applica a livello nazionale, perciò l’agricoltore non deve avere preoccupazioni per questo impegno. Tuttavia, qualora uno Stato membro accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente. In particolare, l’Italia ha scelto di applicare un livello di "pre-allarme" al fine di evitare il raggiungimento del 5%. Tale livello è stato fissato pari al 3,5% e, in caso di superamento, gli agricoltori autorizzati alla conversione da Agea sono tenuti a ricreare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari di quella convertita che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno 5 anni. Al fine di verificare il controllo sulle superfici a “prati e pascoli permanenti”, in Italia il DM 6513 del 18 novembre 2014 sull’applicazione della Pac impone che gli agricoltori possano convertire i prati e pascoli permanenti solo dopo l’autorizzazione di Agea. L’autorizzazione di Agea è rilasciata entro 30 giorni.

Inoltre gli Stati membri designano i prati e pascoli permanenti nelle zone ecologicamente sensibili sotto il profilo ambientale contemplate nelle zone “Natura 2000” (zone sensibili elencate nelle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE), incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive. Gli Stati membri possono designare prati e pascoli permanenti ecologicamente sensibili anche al di fuori di tali zone. In Italia, il decreto ministeriale assegna questa possibilità alle Regioni e alle Province Autonome.

Gli agricoltori non possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti nelle zone ecologicamente sensibili.

L’impegno è stato creato per salvaguardare tutti i prati e pascoli permanenti considerati estremamente sensibili da un punto di vista ambientale. In sostanza la situazione non cambia molto dal precedente obbligo di condizionalità che riguardava il mantenimento dei prati e dei pascoli a livello di Paese membro.

In sintesi, gli agricoltori:

- nelle zone ecologicamente sensibili, non possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti;
- nelle altre zone, possono convertire i prati e pascoli permanenti solo dopo l’autorizzazione di Agea. Qualora il rapporto tra "prati e pascoli permanenti" e "superficie agricola totale" diminuisca oltre il 3,5% rispetto alla superficie di riferimento, l’agricoltore ha l’obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari di quella convertita, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.

5.3. Aree di interesse ecologico (EFA)

Il terzo impegno del greening obbliga gli agricoltori con una superficie a seminativo superiore a 15 ettari a destinarne una quota del 5% ad aree di interesse ecologico, o ecological focus area (EFA) secondo la terminologia inglese.

La soglia del 5% potrebbe essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione, che dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017, e di un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sono altresì esonerate le colture permanenti e i prati e pascoli permanenti. Questa è stata una novità del negoziato sostenuta da Coldiretti, in quanto la proposta originaria della Commissione prevedeva l’obbligo delle EFA anche per le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).

Le esenzioni dalle EFA

Sono escluse dal rispettare l’obbligo di EFA le aziende:

- con una superficie a seminativo inferiore o uguale a 15 ettari;
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti ad una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 ettari;
- dove più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per

una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari.

Le tipologie di aree di interesse ecologico

Gli Stati membri decidono che cosa può essere considerato come area di interesse ecologico, tenuto conto di un elenco previsto dal Reg. 1307/2013 (art. 46, par. 2):

- a) terreni lasciati a riposo;
- b) terrazze;
- c) elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda, tra cui possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile;
- d) fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;
- e) ettari agro-forestali che ricevono, o che hanno ricevuto, un sostegno dai Psr;
- f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;
- g) superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;
- h) superfici oggetto di imboschimento, ai sensi dei Psr;
- i) superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi (non applicato in Italia per scelta nazionale);
- j) superfici con colture azotofissatrici.

Il significato tecnico e la descrizione delle suddette tipologie di aree di interesse ecologico sono riportati nella tabella 9.

Il DM 6513 del 18 novembre 2014 sull'applicazione della Pac in Italia ha stabilito che sono considerate come EFA tutte quelle elencate dall'art. 46, par. 2 del Reg. 1307/2013 (tab. 9), ad eccezione delle superfici con colture intercalari.

Lo stesso decreto ministeriale stabilisce quali colture azotofissatrici siano utilizzabili come aree di interesse ecologico (tab. 10). Il Ministero provvederà all'emanazione di un decreto per fissare i criteri per i metodi produttivi da applicare per le azotofissatrici.

L'area di interesse ecologico (EFA) è situata sui seminativi dell'azienda, ad eccezione delle superfici con bosco ceduo a rotazione rapida e delle superfici oggetto di imboschimento, che sono EFA anche se non fanno parte dei seminativi, in quanto sono classificate come colture permanenti. Gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone, per essere considerati EFA, possono altresì essere adiacenti ai seminativi dell'azienda.

I fattori di conversione e di ponderazione

I tipi di aree di interesse ecologico, elencati nella tabella 9, sono molto diversi tra di loro, sia per unità di misura (ad esempio le siepi si misurano in metri lineari) sia per valore ecologico (ad esempio il "valore ecologico" di un ettaro di terreno lasciato a riposo è superiore a quello di un ettaro di coltura azotofissatrice).

Per semplificare l'amministrazione e tener conto delle caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologico elencati, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati membri possono avvalersi, quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall'area di interesse ecologico dell'azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell'allegato X del Reg. 1307/2013 (tab. 11). Il fattore di conversione è finalizzato a trasformare la misurazione delle EFA in ettari, mentre il fattore di ponderazione è finalizzato a trasformare il valore ecologico delle EFA in ettari; ad esempio il fattore di conversione delle siepi (m/m²) è pari a 5, quindi 1.000 metri lineari di siepe corrispondono a 5.000 m² di EFA; il fattore di ponderazione delle colture azotofissatrici è pari a 0,7, quindi 10 ettari di soia o favino o erba medica corrispondono a 7 ettari di EFA.

5.4. Le sanzioni per il mancato rispetto del greening

Il mancato rispetto del greening comporta l'applicazione di sanzioni amministrative che assumono la forma di una riduzione dell'importo del pagamento verde (art. 77, par. 6, Reg. 1306/2013).

Le sanzioni amministrative sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati.

Le sanzioni generano una riduzione dell'importo del pagamento verde che può arrivare al 100% nel caso di maggiore gravità del mancato rispetto.

L'agricoltore che non rispetta il greening dunque perde solo tale pagamento. Ma questa norma vale soltanto per il 2015 e il 2016.

Dal 2017, le sanzioni amministrative aumenteranno. Infatti, a partire dal 2017, il mancato rispetto del greening comporta una sanzione che va ad intaccare anche gli altri pagamenti (in misura pari al 20% del pagamento verde nel 2017 e pari al 25% dal 2018). In altre parole, dal 2017, l'agricoltore che non rispetta il greening perde tale pagamento e, in aggiunta, subisce una riduzione degli altri pagamenti pari al 20-25% del pagamento verde.



Tab. 7 - Gli impegni del greening

	Aziende interessate	Superfici e colture	Deroghe e esenzioni	Equivalenza
Diversificazione culturale	Aziende con superfici a seminativo > 10 ha	Seminativi tra 10-30 ha: presenza di almeno 2 colture, con la principale fino al 75% della superficie; Seminativi >30 ha: almeno 3 colture con la principale <75% e le due principali fino al 95%	Escluse le aziende con seminativi occupati per più del 75% da foraggio, terreni lasciati a riposo o una combinazione di tali usi Escluse le aziende con superficie ammissibile con più del 75% a foraggio, prato	Agricoltura biologica e pratiche equivalenti degli impegni agro-climatico-ambientali e dei sistemi nazionali o regionale di certificazione ambientale (se danno un equivalente o maggiore beneficio per

			<p>permanente e con colture sommerse (riso) o una combinazione di tali usi.</p> <p>In entrambi i casi gli ettari restanti sono inferiori o pari a 30.</p>	il clima e l'ambiente)
Mantenimento prati e pascoli	Aziende con prati permanenti e pascoli	<p>Il rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale non deve diminuire di oltre il 5% a livello nazionale. Se il rapporto diminuisce oltre il 3,5% gli agricoltori autorizzati alla conversione da Agea devono creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari di quella convertita che sarà vincolata fin dal primo giorno e per almeno 5 anni.</p>	<p>Il mantenimento è obbligatorio in aree, designate dagli Stati membri, considerate ecologicamente sensibili ai sensi delle direttive sulla conservazione degli habitat naturali e sulla conservazione degli uccelli</p>	
Aree di interesse ecologico	Aziende con superfici a seminativo > 15 ha	<p>Il 5% della superficie a seminativo deve essere destinata a fini ecologici (7% dal 2017)</p>	<p>Escluse aziende con superficie agricola ammissibile con più del 75% di foraggio, prato permanente e con colture sommerse (riso) o una combinazione di tali usi;</p> <p>escluse aziende con superfici a seminativo con più del 75% di foraggi, coltivazioni di leguminose, terreni lasciati a riposo o una combinazione di tali usi.</p> <p>In entrambi i casi gli ettari restanti sono inferiori o pari a 30.</p>	

Tab. 8 - La diversificazione colturale

Superficie aziendale a seminativo	Colture	Dimensione minima
fino a 10 ettari	esenzione	-
da 10 a 30 ettari	minimo 2	nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo
maggiore di 30 ettari	minimo 3	la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%.

Tab. 9 - Superfici considerate aree di interesse ecologico (EFA)

EFA	Descrizione
Terreni lasciati a riposo	Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola.
Terrazze	Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* di cui all'allegato II del regolamento (UE) n.1306/2013 e altre terrazze.
Elementi caratteristici del paesaggio	<p>Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l'agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o 3*. Sono compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda; tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013.</p> <p>Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; b) alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri; c) alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4 metri se appartengono alle specie <i>Cipresso piramidale</i> e <i>Pioppo cipressino</i>. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri; d) gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi; e) bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola; f) stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica; g) fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d'acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento; h) muretti di pietra tradizionali.
Fasce tampone	Tutte, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente.
Ettari agroforestali	Per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Vengono ammesse quelle superfici che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie.
Fasce di ettari ammissibili	Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste.
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida	Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Sulle superfici non deve essere impiegato concime minerale e/o prodotti fitosanitari. Il decreto ministeriale stabilisce che in Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, <i>Acacia saligna</i> , le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.
Superfici oggetto di imboscamento	Si considerano quelle superfici a cui è stato accordato un sostegno per l'imboscamento che comprende un premio annuale destinato a coprire per un periodo non superiore ai 5 anni i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboscamento per un periodo non superiore a vent'anni.
Superfici con colture intercalari (1)	Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi (non applicato in Italia per scelta nazionale)
Superfici con colture azotofissatrici	Sono costituite da colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo Stato membro (per l'Italia, vedi tab. 10).

(1) EFA non utilizzabile in Italia, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale.

***BCAA 7** Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

***CGO 2** Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010).

***CGO 3** Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della

flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).

Fonte: Reg. 639/2014.

Tab. 10 - Elenco delle specie azotofissatrici

arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.)
cece (<i>Cicer arietinum</i> L.)
cicerchia (<i>Lathyrus sativus</i> L.)
erba medica e luppolina (<i>Medicago ssp.</i>)
fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)
fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i> L.)
fagiolo d'Egitto (<i>Dolichos lablab</i> L.)
fagiolo di Lima (<i>Phaseolus lunatus</i> L.)
fava, favino e favetta (<i>Vicia faba</i> L.)
fieno greco (<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)
ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.)
lenticchia (<i>Lens culinaris</i> Medik.)
liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.,)
lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)
lupino (<i>Lupinus ssp.</i>)
moco (<i>Lathyrus cicera</i> L.)
pisello (<i>Pisum sativum</i> L.)
sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.)
trifogli (<i>Trifolium sp.</i>)
soia (<i>Glycine max</i> L.)
veccia (<i>Vicia sativa</i> L.)
veccia villosa (<i>Vicia villosa</i> Roth)

Fonte: DM 6513 del 18 novembre 2014

6. Il pagamento per i giovani agricoltori

Gli Stati membri concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale; il pagamento di base calcolato al loro primo insediamento è aumentato del 25% per i primi cinque anni di attività.

I beneficiari del pagamento sono le persone fisiche che possiedono i seguenti requisiti:

- non abbiano più di 40 anni;
- si insedino per la prima volta come capo-azienda, o che si siano già insediate nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda per aderire al regime del pagamento di base (quindi la data limite è il 15 maggio 2011).

Il pagamento è limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non deve trasformarsi in un aiuto al funzionamento, per cui esso è concesso per un periodo di cinque anni.

Se l'insediamento è avvenuto prima del 2015, il periodo quinquennale viene ridotto del numero di anni trascorsi tra la data del primo insediamento e la data della prima domanda per aderire al regime del pagamento di base, ovvero il 2015. Ad esempio, se un giovane agricoltore si è insediato nel 2013, il pagamento viene concesso per tre anni (2015, 2016 e 2017).

Il Reg. 1307/2013 prevede che il plafond destinato al pagamento per i giovani agricoltori non può essere superiore al 2% del massimale nazionale.

L'Italia ha scelto di destinare l'1% del massimale nazionale al finanziamento del pagamento per i giovani agricoltori, con un importo ottenuto moltiplicando il numero dei titoli attivati dall'agricoltore per il 25% del valore medio dei titoli all'aiuto detenuti dall'agricoltore stesso, in proprietà o in affitto. In altre parole, il giovane agricoltore percepisce un pagamento di base maggiorato del 25%.

Se la dotazione dell'1% del massimale nazionale non è sufficiente, il restante 1% potrà essere finanziato tramite la riserva nazionale al fine di coprire il fabbisogno necessario a soddisfare tutte le richieste dei giovani agricoltori.

Il numero massimo di ettari ammissibili al pagamento è stato fissato a 90. Ad esempio un giovane

agricoltore che possiede 200 ettari, percepisce il pagamento per 90 ettari.

7. *Il pagamento accoppiato*

L'art. 52 del Reg. 1307/2013 prevede che gli Stati membri possano destinare una percentuale del massimale nazionale per concedere aiuti accoppiati ad una larga gamma di prodotti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.

Sono esclusi tabacco, patate da consumo e da industria, vino e prodotti vitivinicoli, carni suine e carni avicole.

L'obiettivo di questa tipologia di pagamenti diretti è di concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui esistono determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che:

- si trovano in difficoltà;
- rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali.

L'importo del sostegno è stabilito nella misura necessaria a creare un incentivo quando si manifesti una delle seguenti esigenze:

- mantenere gli attuali livelli di produzione a causa della mancanza di alternative e ridurre il rischio di abbandono della produzione e i conseguenti problemi sociali e/o ambientali;
- assicurare un approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione locale, evitando in tal modo le conseguenze economiche e sociali negative di una eventuale perdita di attività;
- la necessità di compensare gli agricoltori di un determinato settore per gli svantaggi derivanti dal protrarsi delle perturbazioni sul relativo mercato.

Ogni Stato membro – tra cui l'Italia – ha notificato alla Commissione europea, entro il 1° agosto 2014, le decisioni sul sostegno accoppiato, con informazioni relative alle regioni interessate, ai tipi di agricoltura o ai settori interessati e al livello di sostegno da concedere.

7.1. *Le scelte nazionali*

Il sostegno accoppiato in Italia è destinato a 3 macrosettori articolati in 10 settori e a 17 misure di intervento (tab. 11).

La maggior parte delle risorse sono destinate alla zootecnia (211,87 milioni di euro, pari al 49,36%), distribuite tra i seguenti settori: vacche da latte, bufale, vacche nutrici, bovini macellati 12-24 mesi, ovicaprini.

Il sostegno ai seminativi (34,24% delle risorse) interessa sette settori: riso, barbabietola, pomodoro da industria, grano duro (Centro-Sud), soia (Nord) proteoleaginose ed erbai annuali di sole leguminose (Centro), leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose (Sud). Il sostegno all'olivicoltura è pari a 70,39 milioni di euro (16,40% delle risorse).

In tabella 11 sono riportate delle stime dei pagamenti unitari per ciascuna misura di sostegno accoppiato, che tuttavia potranno subire variazioni sulla base del numero di superfici/capi richiesti a premio.

Tab. 11 – I pagamenti accoppiati

SETTORI	MISURA	TERRITORIO	PLAFOND		IMPORTO STIMATO
			Milioni di euro	%	euro/capo o euro/ha
LATTE	Premi alle vacche da latte	nazionale	75,11	17,50	56
	Premi aggiuntivi alle vacche da latte in zone montane	nazionale	9,87	2,30	40
	Premi alle bufale	nazionale	4,12	0,96	20
CARNE	Premi alle vacche nutrici	nazionale	40,78	9,50	202

	Premi ai bovini macellati 12-24 mesi*	nazionale	66,96	15,60	46
OVICAPRINO	Premi alle agnelle	nazionale	9,49	2,21	12
	Premi a capi ovi-caprini macellati certificati DOP o IGP	nazionale	5,54	1,29	10
FRUMENTO DURO, COLTURE PROTEICHE E PROTEAGINOS E	Premi alla coltivazione di soia	Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna	9,87	2,30	97
	Premi alla coltivazione di frumento duro	Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	59,88	13,95	60
	Premi alla coltivazione di colture proteoleaginose ed erbai annuali di sole leguminose	Toscana, Umbria, Marche, Lazio	14,16	3,30	80
	Premi alla coltivazione di leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose	Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	11,80	2,75	90
RISO	Premi alla coltivazione di riso	nazionale	22,75	5,30	120
BARBABIETOLA	Premi alla coltivazione di barbabietola da zucchero	nazionale	17,21	4,01	325
POMODORO DA INDUSTRIA	Premi alla coltivazione di pomodoro da industria	nazionale	11,3	2,63	160
OLIO DI OLIVA	Premi alle superfici olivicole	Liguria, Puglia, Calabria	44,29	10,30	78
	Premi alle superfici olivicole con una pendenza media superiore al 7,5%	Puglia, Calabria	13,31	3,10	70
	Premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale	nazionale	12,88	3,00	130
	TOTALE		429,22	100,0	

*Per tale premio è prevista una maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a un sistema di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti. La maggiorazione è pari al 50% per i capi macellati e certificati DOP o IGP.

8. *L'agricoltore attivo*

L'agricoltore attivo è un concetto nuovo nella Pac e persegue lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo gli agricoltori "non attivi", ossia i soggetti per i quali l'agricoltura non è una parte significativa della loro attività economica.

La definizione di "agricoltore attivo" è stata molto contrastata a livello comunitario. L'accordo finale e il successivo Reg. 1307/2013 hanno portato a due criteri:

1. la definizione di una lista nera (black list) o lista negativa di soggetti esclusi a priori;
2. la delega agli Stati membri per la definizione di agricoltore attivo.

8.1. *La lista nera*

Il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede l'esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono alla cosiddetta lista nera (black list): aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. Gli Stati membri possono ampliare la black list in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ma non possono, in nessun caso, ridurre la lista

fissata dal regolamento.

L'Italia ha deciso di allargare la lista nera a quattro categorie di soggetti:

- persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia (banche e finanziarie);
- persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale (es. società immobiliari);
- società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o riassicurazione;
- Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo e i enti che gestiscono usi civici.

Una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera è tuttavia considerata "agricoltore attivo" se fornisce prove verificabili che dimostrino una delle seguenti situazioni:

- a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui tali prove siano disponibili;
- b) le sue attività agricole non sono insignificanti, cioè i proventi totali ottenuti dall'attività agricola rappresentano almeno un terzo dell'importo totale dei proventi ottenuti nell'anno fiscale più recente per il quale sono disponibili prove verificabili;
- c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

8.2. I requisiti dell'agricoltore attivo

Il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 3) prevede la delega agli Stati membri nella definizione di "agricoltore attivo". In particolare, gli Stati membri possono escludere dai pagamenti diretti i soggetti:

- le cui attività agricole siano una parte insignificante delle attività economiche complessive;
- il cui scopo sociale non consista nell'esercizio di attività agricola.

L'Italia ha scelto di applicare sia la soglia di non applicazione che l'agricoltore attivo.

La soglia di non applicazione è prevista dal Reg. **1307/2013** (art. 9, par. 4): l'esclusione dai pagamenti diretti non si applica ai soggetti che nell'anno precedente abbiano percepito pagamenti diretti al di sotto di una certa soglia, fissata dagli Stati membri a un importo non superiore a 5.000 euro. L'Italia ha previsto una soglia differenziata per aree, in base alla quale sono considerati "agricoltori attivi" i soggetti che hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti di ammontare inferiore a:

- **5.000** euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate;
- **1.250** euro nelle altre zone.

Riguardo all'agricoltore attivo, l'Italia ha adottato i seguenti requisiti (tab. 12):

- iscrizione **all'INPS, come IAP** (Imprenditore Agricolo Professionale), **CD** (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri;
- titolari di partita **IVA** in campo agricolo e, a partire dal 2016, che presentino dichiarazione annuale IVA. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate, è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

I due criteri sono alternativi ovvero un agricoltore è attivo se è iscritto all'INPS o se possiede la Partita Iva; non sono necessari entrambi i criteri

Tab. 12 – L'agricoltore attivo

Zone montane e/o svantaggiate	Altre zone
Agricoltore con pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro.	Agricoltore con pagamenti diretti inferiori a 1.250 euro.
<i>Oppure</i>	<i>Oppure</i>
Agricoltore iscritto all'INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro.	Agricoltore iscritto all'INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro.
<i>Oppure</i>	<i>Oppure</i>
Agricoltore in possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.	Agricoltore in possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA.

9. *La soglia minima*

Il Reg. Ue **1307/2013** (art. 10) prevede che gli Stati membri non eroghino pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei seguenti casi:

- a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti non supera i 100 euro;
- b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale si chiedono pagamenti diretti è inferiore a un ettaro.

Lo scopo è di ridurre i costi amministrativi per pagamenti irrisori, di ammontare inferiore allo stesso costo amministrativo di gestione della pratica di aiuto.

Anche in questo caso il Reg. 1307/2013 (art. 10) introduce una flessibilità per gli Stati membri, per tener conto della differente struttura delle rispettive economie agricole. A tal fine, gli Stati membri possono adottare diverse soglie, entro limiti comunque prefissati dal regolamento. Per l'Italia, tali limiti sono:

- a) fino a **400** euro per l'importo totale dei pagamenti diretti;
- b) **0,5** ettari per la superficie ammissibile a pagamenti diretti.

In Italia esisteva già la soglia minima di 100 euro/beneficiario, prevista dal Decreto ministeriale 22 marzo 2007, quindi il nostro Paese era già in linea con il dettato della nuova Pac. Nonostante ciò, le scelte nazionali hanno previsto di innalzare la soglia minima obbligatoria prevista dal regolamento, portandola a:

- **250** euro per gli anni 2015 e 2016;
- **300** euro dal 2017.

Tra le scelte effettuate dall'Italia è prevista anche la possibilità di utilizzare il 3% del massimale nazionale, previa esclusione del massimale previsto per il greening, per l'aumento del massimale del pagamento di base. Questo consentirà di rimettere in circolo nel sistema quegli importi momentaneamente "congelati" e non pagati (perché sotto i 250/300 euro o non attivati). Infatti, gli importi sotto soglia sono stimati pari a circa il 2,7% del massimale nazionale e, quindi, risulterebbero coperti dall'aumento di massimale per il pagamento di base.

10. *Riduzione dei pagamenti*

Il Reg. Ue **1307/2013** (art. 11) prevede la riduzione dei pagamenti diretti particolarmente elevati, tramite la degressività e il capping.

La degressività è una riduzione progressiva dei pagamenti diretti. Il capping o tetto aziendale è invece un limite massimo ai pagamenti diretti.

Il Reg. 1307/2013 prevede, per i pagamenti diretti da concedere agli agricoltori per ogni anno civile, la riduzione di almeno il 5% del pagamento di base per la parte eccedente i 150.000 euro (degressività obbligatoria). Gli Stati membri possono aumentare la percentuale di degressività fino al 100%, realizzando, di fatto, un capping volontario.

La **degressività e il capping** si applicano solamente al pagamento di base. Di fatto, la degressività obbligatoria è un taglio inferiore a quello che si applicava nel regime ante 2014 con la modulazione, la quale non è prevista nella nuova Pac.

L'Italia ha previsto una riduzione dei pagamenti molto più rilevante di quella obbligatoria (tab. 13):

- **50%** per la quota di pagamento di base superiore a **150.000 euro**;
- **100%** per la quota di pagamento di base superiore a **500.000 euro** (dopo aver applicato la decurtazione **del 50%** sugli importi superiori a **150.000 euro**) Dunque, l'Italia ha scelto di adottare una degressività molto forte, che addirittura diventa un **capping** da **500.000** euro in su.

I fondi accantonati con la degressività restano allo Stato membro, sono trasferiti nelle rispettive dotazioni per lo sviluppo rurale e possono essere utilizzati senza il requisito del cofinanziamento.

Tab. 13 – Riduzione dei pagamenti diretti

Riduzione	DA (euro)	A (euro)
0%	0	150.000
- 50%	150.000	500.000
- 100%	>500.000	

Le scelte sulla **degressività e sul capping** prevedono tagli consistenti, ma sono alleggeriti dalla detrazione dei costi del lavoro dall'ammontare dei pagamenti cui applicare il taglio. A discrezione degli Stati membri, infatti, la degressività e il capping possono essere mitigati per le aziende che utilizzano lavoro aziendale (art. 11, par. 2), al fine di tener conto del contributo all'occupazione.

Le scelte nazionali prevedono questa opzione, per cui i costi della manodopera (salari, stipendi, oneri previdenziali, inclusi quelli pagati dall'imprenditore per la propria posizione e quella dei suoi familiari) saranno detratti dal calcolo della degressività e del capping.

In altri termini, il calcolo prevede l'applicazione della seguente formula:

$$Im = PB - L$$

dove:

Im = importo soggetto alla riduzione della degressività

PB = pagamento di base dell'azienda

L = costo del lavoro.

11. L'Ocm Unica e le misure di mercato

Gli interventi di mercato sono racchiusi nel Reg. 1308/2013, la cosiddetta Ocm unica, che ha sostituito il precedente Reg. 1234/2007.

Il regolamento contiene tutte le norme riguardanti il mercato interno, l'intervento pubblico, l'ammasso privato, i regimi di aiuto relativi ad alcuni settori, le norme di commercializzazione, le organizzazioni dei produttori, gli scambi con i Paesi terzi.

12.1. Gli interventi di mercato

Le misure di mercato, come l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, attualmente presenti nella Pac, vengono in gran parte mantenute, ma riducendole a "reti di sicurezza".

Gli interventi di mercato sono limitati ai seguenti:

- intervento pubblico nei settori frumento tenero, frumento duro, orzo, mais, riso, carne bovina, burro, latte scremato in polvere; è soppresso l'intervento per il sorgo;
- ammasso privato nei settori zucchero, olio d'oliva, carne bovina, carne suina, carne ovina e caprina, burro, latte scremato in polvere, formaggi a pasta dura.

I prezzi di riferimento rimarranno invariati:

- cereali: 101,31 €/t;
- risone: 150 €/t;
- zucchero bianco: 404,40 €/t;
- zucchero grezzo: 335,20 €/t;
- carcasse di bovini maschi della qualità R3: 2.224 €/t;
- burro: 246,39 €/100kg;
- latte scremato in polvere: 169,80 €/100kg;
- carcasse di suino: 1.509,39 €/t.

12.2. Le quote

Gli strumenti di regolazione dell'offerta, in particolare le quote (latte, zucchero, vigneti), saranno aboliti. In questo modo si completa lo smantellamento della vecchia politica di intervento sul mercato. In altre parole, i prezzi garantiti, gli ammassi, le quote non faranno parte della nuova Pac, ad eccezione di situazioni di crisi grave.

A tal proposito è confermata l'abolizione:

- delle quote latte dal 1° aprile 2015;
- delle quote zucchero dal 1° ottobre 2017;
- dei diritti di impianto dei vigneti dal 1° gennaio 2016, sostituiti da un nuovo regime di autorizzazioni.

Latte: il regime delle quote latte termina il 31 marzo 2015. Vengono confermate le regole contrattuali approvate nel "pacchetto latte", inclusa la programmazione produttiva dei formaggi a denominazione

d'origine.

Zucchero: la riforma prevede la fine del regime delle quote dello zucchero il 30 settembre 2017 e, per il periodo successivo, viene stabilito un nuovo sistema di relazioni contrattuali. Dopo la fine delle quote, lo zucchero bianco potrà beneficiare degli aiuti all'ammasso privato; per questo rimangono in vigore le disposizioni che disciplinano gli accordi fra gli zuccherifici e i coltivatori.

Vigneti: l'accordo prevede la fine del regime dei diritti di impianto nel settore vitivinicolo al 31 dicembre 2015, con l'introduzione di un regime di autorizzazioni per i nuovi impianti di viti dal 2016 – secondo le raccomandazioni del gruppo di alto livello sul vino formulate nel dicembre 2012 – con crescita limitata all'1% all'anno.

12.3. I regimi di aiuto

I programmi "Frutta nelle scuole" e "Latte nelle scuole" saranno prorogati a tutto il periodo 2014-2020 e il bilancio annuale per il programma di frutta nelle scuole è aumentato da 90 a 150 milioni di euro/anno.

Gli aiuti alle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola saranno mantenuti, con programmi triennali che prevedano uno o più dei seguenti elementi:

- miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicultura;
- miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
- sistemi di tracciabilità, certificazione, tutela della qualità, controlli, ecc.

Il finanziamento alle organizzazioni di operatori, per l'Italia, viene confermato con uno stanziamento annuale di 35,99 milioni di euro.

Anche i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo sono confermati con le misure attualmente esistenti.

12.4. Migliorare il funzionamento della filiera

Il Reg. 1308/2013 estende a tutti i settori il modello dell'ortofrutta, prevedendo:

- lo stimolo delle relazioni contrattuali;
- la trasparenza e il funzionamento dei mercati;
- il rafforzamento del ruolo delle OP, delle AOP e delle OI, tramite l'esenzione dalle norme antitrust;
- il rafforzamento degli aiuti alle OP e alle AOP, il cui finanziamento è previsto nell'ambito della politica di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda la qualità, l'Ocm unica stabilisce inoltre le norme di commercializzazione, compreso il concetto di "luogo di produzione".

In sintesi, le nuove misure di mercato, non potendo assicurare la stabilizzazione dei prezzi con i vecchi strumenti della Pac, prevedono di raggiungere questo obiettivo tramite il rafforzamento del ruolo dei produttori: OP, AOP, OI, contratti.

Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute per tutti i settori, allo scopo di rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori nella filiera agroalimentare. Sono previste nuove possibilità di costituzione di questi tipi di organizzazioni il cui finanziamento è previsto all'interno della politica di sviluppo rurale.

Si prevede inoltre che gli agricoltori possano negoziare contratti collettivi per l'olio d'oliva e le carni bovine, i cereali e taluni altri seminativi. È prevista la programmazione produttiva per i prosciutti crudi a denominazione d'origine.

13. La politica di sviluppo rurale

La nuova politica di sviluppo rurale è elaborata in stretto coordinamento con le altre politiche tramite un quadro strategico comune a livello Ue e accordi di partenariato a livello nazionale che riguardano tutti gli aiuti dei Fondi strutturali (Fesr, Fesr, Fse e Feamp). Il Quadro strategico comune riguardante l'Italia è stato approvato il 29 ottobre 2014.

La nuova programmazione dei Psr prevede una maggiore coerenza con le altre politiche dell'Ue (figg. 4 e 5) e ne impone la programmazione in concomitanza con quella di tutti gli altri fondi strutturali.

Fig. 4 – Pac e Fondi strutturali 2014-2020




Fig. 5 – I documenti della nuova programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020



13.1. Psr nazionali e regionali

La politica di sviluppo rurale manterrà l'attuale schema di programmazione: gli Stati membri o le Regioni predisporranno i programmi pluriennali (i Psr) secondo le esigenze delle proprie zone rurali.

In Italia, nella programmazione 2014-2020 ci sarà una novità assoluta rispetto al passato: lo sviluppo rurale sarà attuato anche tramite un Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), congiuntamente a programmi regionali.

L'Italia ha previsto di destinare 18,6 miliardi di euro all'attuazione dei programmi regionali e 2,2 a misure nazionali, in quattro linee di intervento: gestione del rischio, infrastrutture irrigue, biodiversità animale e rete rurale nazionale. Pertanto, la prossima programmazione 2014-2020 vedrà la coesistenza di un PSR nazionale, insieme ai tradizionali 21 PSR regionali.

Le precedenti programmazioni (2000-2006 e 2007-2013) non avevano mai consentito la compresenza di PSR regionali e nazionali, ad eccezione della rete rurale nazionale.

Nella programmazione 2014-2020, l'Italia disporrà di un PSR nazionale con quattro misure:

- Gestione rischio per € 1.640.000.000 (7,86 %);
- Biodiversità animale per € 200.000.000 (0,96 %);
- Infrastrutture irrigue per € 300.000.000 (1,44 %);
- Rete rurale nazionale per € 100.003.534 (0,48 %);

In totale, le misure nazionali assorbono 2,4 miliardi di euro, pari al 10,74% della spesa pubblica per lo

sviluppo rurale.

Le Regioni predisporranno i PSR secondo le esigenze delle proprie zone rurali e avranno a disposizione maggiori risorse (+6%).

Nella programmazione **2007-2013**, la gestione del rischio (assicurazioni agevolate e fondi di mutualizzazione) faceva parte del primo pilastro della Pac (articolo 68); invece nella programmazione 2014-2020 farà parte di un PSR nazionale. Questa scelta è particolarmente importante perché consente di finanziare il programma assicurativo nazionale in agricoltura, con criteri di omogeneità, dando continuità a un sistema che si è dimostrato efficiente.

La misura “Gestione del rischio” prevederà meccanismi e strategie tali da rendere applicabile l’intervento in tutto il territorio nazionale, anche attraverso l’attivazione di un “Fondo mutualistico” e delle misure di sostegno del reddito in caso di crisi.

Un altro tema che farà parte di un PSR nazionale è il piano irriguo, che sta assumendo una notevole rilevanza a seguito dei frequenti eccessi di pioggia o scarsità di acqua (siccità) che sta colpendo ripetutamente l’agricoltura italiana.

La misura prevedrà interventi connessi alle strutture irrigue e non alla bonifica ambientale in senso lato, in quanto tali interventi non possono essere posti a carico del settore agricolo.

Una specifica misura finanzia le attività nazionali e regionali relative al miglioramento della biodiversità animale (informazioni, banche dati, controlli utili alla selezione), che consente di finanziare il programma nazionale per la gestione dei Libri Genealogici e il miglioramento genetico.

13.2. Dagli assi alle priorità

La nuova programmazione 2014-2020 offre un approccio più flessibile di quella attuale 2007-2013. Le misure non saranno più classificate a livello Ue in “assi” con l’obbligo di una spesa minima per asse. Si passa dagli assi alle priorità.

Spetterà agli Stati membri o alle Regioni decidere quale misura usare (e come) per raggiungere gli obiettivi fissati in base a sei priorità generali con relativi “settori d’interesse” (sotto-priorità) più specifici. Ogni Psr dovrà contenere almeno quattro delle sei priorità. Le sei priorità sono incentrate sul trasferimento di conoscenze, l’innovazione, l’organizzazione delle filiere agroalimentari, la gestione del rischio, la tutela degli ecosistemi, il contrasto ai cambiamenti climatici e la riduzione della CO₂, l’inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Nel nuovo periodo di programmazione gli Stati membri o le Regioni avranno anche la possibilità di mettere a punto sottoprogrammi tematici per concentrarsi meglio su specifiche esigenze: giovani agricoltori, piccoli agricoltori, zone montane, donne nelle zone rurali, mitigazione dei cambiamenti climatici, biodiversità, filiere agroalimentari corte.

13.2. Le misure

L’elenco delle misure (tab. 14) rappresenta l’articolazione delle sei priorità precedentemente indicate. Le novità principali rispetto alla programmazione 2007-2013 sono le seguenti.

Innovazione: questa priorità (e più in particolare il previsto partenariato europeo per l’innovazione sui temi della produttività e della sostenibilità agricole) sarà sostenuta da diverse misure di sviluppo rurale, quali “Trasferimento di conoscenze”, “Cooperazione” e “Investimenti in immobilizzazioni materiali”. Il partenariato incentiverà l’uso efficiente delle risorse, la produttività e il passaggio ad un’economia a basse emissioni di CO₂ e ad uno sviluppo del settore agricolo e forestale rispettoso del clima e resiliente ai cambiamenti climatici. A tal fine servirà anche una maggior cooperazione fra l’agricoltura e la ricerca, per accelerare il trasferimento tecnologico agli agricoltori.

Conoscenza - “Un’agricoltura basata sulla conoscenza”: misure rafforzate per fornire servizi di consulenza agraria (anche in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, alle sfide ambientali, allo sviluppo economico e alla formazione).

Ristrutturazione/investimenti/ammodernamento delle aziende: sovvenzioni già previste, a volte con

tassi di finanziamento più alti se connesse ai partenariati europei per l'innovazione o a progetti comuni.

Giovani agricoltori: una combinazione di misure che può comprendere sovvenzioni per avviare l'attività (fino a 70.000 euro), investimenti generali in immobilizzazioni materiali, servizi di formazione e consulenza.

Piccoli agricoltori: sovvenzioni per avviare l'attività fino a 15.000 euro per ciascuna piccola azienda agricola.

Gestione del rischio: assicurazione e fondi di mutualizzazione per assicurare il raccolto dai rischi per eventi atmosferici o zoonosi (attualmente disponibili nell'ambito dell'articolo 68 nel primo pilastro); l'estensione è destinata ad includere l'opzione di stabilizzazione dei redditi, che consentirebbe un'erogazione fino al 70% delle perdite subite, a partire da un fondo di mutualizzazione, in caso di perdita di reddito superiore al 30%.

Organizzazioni di produttori: sostegno alla costituzione di gruppi e organizzazioni sulla base di un piano aziendale, limitato alle aziende definite come Pmi.

Pagamenti agro-climatico-ambientali: contratti comuni, collegamento a formazione e informazioni adeguate, maggiore flessibilità nella proroga dei contratti iniziali.

Agricoltura biologica: nuova misura separata per una maggiore visibilità.

Settore forestale: sostegno rafforzato e semplificato grazie a sovvenzioni e pagamenti annuali.

Zone montane: per tutte le zone montane e per i terreni agricoli oltre il 62° parallelo, l'importo degli aiuti può essere portato fino a 450 euro/ettaro (da una base di 250 euro/ettaro).

Altre zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici: nuova delimitazione per le zone soggette a vincoli naturali – con effetto a decorrere dal 2018 al più tardi – basata su otto criteri biofisici; gli Stati membri conservano la possibilità di delimitare fino al 10% delle loro superfici soggette a vincoli specifici per preservare o migliorare l'ambiente.

Cooperazione: maggiori possibilità di sostenere la cooperazione in ambito tecnologico, ambientale e commerciale, per esempio progetti pilota, azioni ambientali congiunte, sviluppo di filiere agroalimentari corte e dei mercati locali.

Attività non agricole: sovvenzioni per avviare l'attività e sviluppare micro- e piccole imprese.

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi: gli investimenti per le infrastrutture a banda larga e per le energie rinnovabili possono aumentare di scala per estendersi alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati.

Leader: maggiore sensibilizzazione e altro sostegno preparatorio alle strategie; promuovere la flessibilità di operazione con altri fondi a livello locale, per es. la cooperazione urbano-rurale.

Tab. 14 - Riepilogo delle misure previste dal Reg. 1305/2013

Art	Misura	Cod	Tipo di intervento/operazione
Art. 14	Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione	1.1	Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze
		1.2	Attività dimostrative ed azioni di informazione
		1.3	Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali
Art. 15	Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1	Servizi di consulenza
		2.2	Promuovere l'avviamento dei servizi di consulenza aziendale, sostituzione ed assistenza alla gestione delle aziende agricole nonché di consulenza forestale
		2.3	Formazione dei consulenti
Art. 16	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1	Partecipazione a regimi di qualità
		3.2	Attività di promozione ed informazione implementazione dai gruppi di produttori su mercati interni
Art. 17	Investimenti ed immobilizzazioni materiali	4.1	Investimenti nelle imprese agricole
		4.2	Investimenti in trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli
		4.3	Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e delle foreste
		4.4	Investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatici-ambientali

Art	Misura	Cod	Tipo di intervento/operazione
Art. 18	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato ...	5.1	Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche
		5.2	Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità climatiche
Art. 19	Sviluppo delle imprese e delle aziende agricole	6.1	Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori
		6.2	Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali
		6.3	Aiuto all'avviamento di impresa per lo sviluppo di piccole aziende agricole
		6.4	Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole
		6.5	Pagamenti per agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori che cedono la propria azienda ad un altro agricoltore
Art. 20	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi	7.1	Piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali, piani di gestione dei siti Natura 2000 e delle zone ad Alto Valore Naturale (AVN)
		7.2	Investimenti per creazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture su piccola scala, incluse energie rinnovabili e recupero energetico;
		7.3	Investimenti nelle infrastrutture di banda larga
		7.4	Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale
		7.5	Investimenti per infrastrutture ricreative pubbliche, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
		7.6	Studi ed investimenti associati alla manutenzione al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi ...
		7.7	Investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati ed altri impianti situati nelle vicinanze di centri rurali, ...
		7.8	Altro
Art. 21	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.1	Costi di impianto mancato reddito e manutenzione per forestazione ed imboschimento (art. 22)
		8.2	Costi di impianto e mantenimento di sistemi agro-forestali (art. 23)
		8.3	Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24)
		8.4	Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24)
		8.5	Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25)
		8.6	Investimenti in tecnologie silvicole nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 26)
Art. 27	Costituzione di associazioni di produttori	9.1	Costituzione di gruppi di produttori ed organizzazioni nei settori agricoli e forestali
Art. 28	Pagamenti agro-climatici- ambientali	10.1	Pagamenti per impegni agro-climatici-ambientali
		10.2	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura
Art. 29	Agricoltura biologica	11.1	Conversione a pratiche e metodi biologici
		11.2	Mantenimento a pratiche e metodi biologici
Art. 30	Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque	12.1	Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000
		12.2	Compensazione per le zone forestali nelle aree Natura 2000
		12.3	Compensazione per le zone agricole incluse nei Piani di Gestione dei bacini idrografici

Art	Misura	Cod	Tipo di intervento/operazione
Art. 31	Indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1	Pagamenti compensativi nelle aree montane
		13.2	Pagamenti compensativi per le altre aree affette da vincoli naturali specifici
		13.3	Pagamenti compensativi ad ettaro per SAU in aree con altri vincoli specifici
Art. 33	Benessere degli animali	14	Pagamento per il benessere degli animali
Art. 34	Servizi silvo-climatici-ambientali e salvaguardia della foresta	15.1	Pagamenti per impegni forestali
		15.2	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche forestali
Art. 35	Cooperazione	16.1	Supporto per la costituzione e l'operatività di gruppi operativi del PEI per la sostenibilità e la produttività agricola
		16.2	Supporto per progetti pilota
		16.3	Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (altra cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale)
		16.4	Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali
			Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
		16.5	Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi
			Approcci collettivi ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso
		16.6	Cooperazione di filiera produzione sostenibile di biomasse per l'industria alimentare, produzione di energia e nei processi industriali
		16.7	Strategie di sviluppo locale diverse dal CLLD (leader)
		16.8	Supporto per la stesura di piani di gestione forestale o documenti equivalenti
16.9	Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività concernenti la salute, integrazione sociale, educazione ambientale ed alimentare		
16.0	Altro		
Art. 36	Gestione del rischio	17.1	Contributo finanziari per il pagamento dei premi assicurativi del raccolto, degli animali e delle piante
		17.2	Contributo finanziario per i fondi mutualistici
		17.3	Strumenti di stabilizzazione del reddito, consistenti nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazioni
Art. 40	Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia	18	Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia
Art. 32 Art. 42-44	Reg. Comune e art. 42-44 (Leader) Reg. Sviluppo Rurale CLLD - Leader	19.1	Supporto alla preparazione
		19.2	Supporto all'implementazione di operazioni nell'ambito delle strategie di sviluppo locale
		19.3	Preparazione e implementazione delle attività di cooperazione dei GAL
		19.4	Costi di gestione e animazione PSL
Art 51	Assistenza tecnica	20.1	Supporto per la preparazione e l'implementazione del programma.

**I contenuti del presente documento sono aggiornati a febbraio 2015 e non contengono aggiornamenti e/o chiarimenti interpretativi successivi a tale data.*

Impatto sulle aziende tabacchicole del nuovo regime di pagamenti.

Quattro differenti simulazioni: al fine di valutare quale sarà l'impatto del nuovo regime di pagamenti diretti, sono stati eseguiti degli esercizi di simulazione applicati su 4 aziende con caratteristiche diverse relative a SAU complessiva, Titoli e superficie coltivata a Tabacco:

- **Azienda N. 1:** Produttore di Tabacco con una superficie aziendale complessiva di **Ha 53:00:00**, superficie titoli **Ha 47:43:00**, superficie tabacco **Ha 23:10:00**, produzione **Kg. 68.900**:


AZIENDA N. 1		
Valore dei titoli al 01/12/2014 attivati dall'agricoltore	<i>euro</i>	74.844,56
SAU 2014	<i>ettari</i>	53,00
Valore medio dei titoli 2014	<i>euro</i>	1.578,00
Articolo 68	<i>euro</i>	25.000,00
Giovane agricoltore	<i>info</i>	No
Totale pagamenti diretti	<i>euro</i>	99.844,56
Riduzione disciplina finanziaria	<i>euro</i>	1.274,15
Pagamenti ricevuti nel 2014	<i>euro</i>	98.570,41
Articolo 68 compreso nel calcolo VUI	<i>euro</i>	25.000,00
Pagamenti ricevuti nel 2014 - art. 26 Reg. 1307/2013 (A)	<i>euro</i>	98.570,41
Sostegno accoppiato (art. 52 reg. 1307/2013)	<i>euro</i>	-
SAU 2015 (B)	<i>ettari</i>	53,00
Valore unitario iniziale (X / Y) * (A / B)	<i>euro</i>	1.063,72

- **Effetti sul pagamento diretto negli anni 2015-2020:**

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>euro</i>						
Pagamento di base	73.889,45	52.994,76	49.612,11	46.229,47	42.846,82	39.464,18	39.464,18
Greening	0,00	27.796,86	26.022,59	24.248,32	22.474,05	20.699,79	20.699,79
Giovani agricoltori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accoppiato	24.680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale pagamenti diretti	98.570,41	80.791,61	75.634,70	70.477,79	65.320,88	60.163,97	60.163,97
Variazione rispetto al 2014		-18%	-23%	-29%	-34%	-39%	-39%

GRAFICO DEL RISULTATO

Valore dei pagamenti diretti 2014-2020




- **Azienda N. 2:** Produttore di Tabacco con una superficie aziendale complessiva di **Ha 45:00:00**, superficie titoli **Ha 14:67:00**, superficie tabacco **Ha 32:90:00**, produzione **Kg. 92.000:**

AZIENDA N. 2		
Valore dei titoli al 01/12/2014 attivati dall'agricoltore	<i>euro</i>	38.412,00
SAU 2014	<i>ettari</i>	45,00
Valore medio dei titoli 2014	<i>euro</i>	2.618,40
Articolo 68	<i>euro</i>	34.000,00
Giovane agricoltore	<i>info</i>	No
Totale pagamenti diretti	<i>euro</i>	72.412,00
Riduzione disciplina finanziaria	<i>euro</i>	916,91
Pagamenti ricevuti nel 2014	<i>euro</i>	71.495,09
Articolo 68 compreso nel calcolo VUI	<i>euro</i>	34.000,00
Pagamenti ricevuti nel 2014 - art. 26 Reg. 1307/2013 (A)	<i>euro</i>	71.495,09
Sostegno accoppiato (art. 52 reg. 1307/2013)	<i>euro</i>	-
SAU 2015 (B)	<i>ettari</i>	45,00
Valore unitario iniziale (X / Y) * (A / B)	<i>euro</i>	908,70

- **Effetti sul pagamento diretto negli anni 2015-2020:**

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>euro</i>						
Pagamento di base	37.925,61	38.438,15	35.984,65	33.531,15	31.077,65	28.624,16	28.624,16
Greening	0,00	20.161,61	18.874,70	17.587,79	16.300,88	15.013,97	15.013,97
Giovani agricoltori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accoppiato	33.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale pagamenti diretti	71.495,09	58.599,77	54.859,36	51.118,94	47.378,53	43.638,12	43.638,12
Variazione rispetto al 2014		-18%	-23%	-29%	-34%	-39%	-39%




- **Azienda N. 3:** Produttore di Tabacco con una superficie aziendale complessiva di **Ha 17:00:00**, superficie titoli **Ha 02:32:00**, superficie tabacco **Ha 13:05:00**, produzione **Kg. 72.500:**

AZIENDA N. 3		
Valore dei titoli al 01/12/2014 attivati dall'agricoltore	<i>euro</i>	10.119,00
SAU 2014	<i>ettari</i>	2,32
Valore medio dei titoli 2014	<i>euro</i>	4.361,64
Articolo 68	<i>euro</i>	27.000,00
Giovane agricoltore	<i>info</i>	No
Totale pagamenti diretti	<i>euro</i>	37.119,00
Riduzione disciplina finanziaria	<i>euro</i>	457,32
Pagamenti ricevuti nel 2014	<i>euro</i>	36.661,68
Articolo 68 compreso nel calcolo VUI	<i>euro</i>	27.000,00
Pagamenti ricevuti nel 2014 - art. 26 Reg. 1307/2013 (A)	<i>euro</i>	36.661,68
Sostegno accoppiato (art. 52 reg. 1307/2013)	<i>euro</i>	-
SAU 2015 (B)	<i>ettari</i>	17,00
Valore unitario iniziale (X / Y) * (A / B)	<i>euro</i>	1.233,45

- **Effetti sul pagamento diretto negli anni 2015-2020:**

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	euro						
Pagamento di base	9.994,33	19.710,54	18.452,42	17.194,30	15.936,18	14.678,07	14.678,07
Greening	0,00	10.338,59	9.678,68	9.018,77	8.358,86	7.698,95	7.698,95
Giovani agricoltori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accoppiato	26.667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale pagamenti diretti	36.661,68	30.049,14	28.131,11	26.213,08	24.295,05	22.377,02	22.377,02
Variazione rispetto al 2014		-18%	-23%	-29%	-34%	-39%	-39%



- **Azienda N. 4:** Produttore di Tabacco con una superficie aziendale complessiva di **Ha 17:00:00**, superficie titoli **Ha 16:75:00**, superficie tabacco **Ha 08:40:00**, produzione **Kg. 14.000:**

AZIENDA N. 4		
Valore dei titoli al 01/12/2014 attivati dall'agricoltore	<i>euro</i>	18.809,00
SAU 2014	<i>ettari</i>	17,00
Valore medio dei titoli 2014	<i>euro</i>	1.106,41
Articolo 68	<i>euro</i>	8.090,00
Giovane agricoltore	<i>info</i>	No
Totale pagamenti diretti	<i>euro</i>	26.899,00
Riduzione disciplina finanziaria	<i>euro</i>	324,24
Pagamenti ricevuti nel 2014	<i>euro</i>	26.574,76
Articolo 68 compreso nel calcolo VUI	<i>euro</i>	8.090,00
Pagamenti ricevuti nel 2014 - art. 26 Reg. 1307/2013 (A)	<i>euro</i>	26.574,76
Sostegno accoppiato (art. 52 reg. 1307/2013)	<i>euro</i>	-
SAU 2015 (B)	<i>ettari</i>	17,00
Valore unitario iniziale (X / Y) * (A / B)	<i>euro</i>	894,09

- **Effetti sul pagamento diretto negli anni 2015-2020:**

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	euro						
Pagamento di base	18.582,28	14.287,48	13.375,51	12.463,55	11.551,58	10.639,61	10.639,61
Greening	0,00	7.494,08	7.015,74	6.537,39	6.059,05	5.580,70	5.580,70
Giovani agricoltori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accoppiato	7.992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale pagamenti diretti	26.574,76	21.781,56	20.391,25	19.000,94	17.610,63	16.220,31	16.220,31
Variazione rispetto al 2014		-18%	-23%	-29%	-34%	-39%	-39%

